

NOTA ILLUSTRATIVA

Al punto 1., il menzionato messaggio precisa che, nei casi di assunzione di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità, si applica il regime contributivo di seguito riportato:

- l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile, per i primi diciotto mesi dall'assunzione. Non trova applicazione la riduzione dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 1, comma 773, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (v. Circolare n. 31 del 19/1/07), a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
- non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi);
- non si applicano le agevolazioni introdotte dall'art. 22, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. Circolare n. 703 del 30/11/11), allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità;
- l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista si applica in misura pari alla contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dall'assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato, 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l'artigianato edile e non;
- è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;
- è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi diciotto mesi), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, si attesta nella misura del 15,84% (di cui 10% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista).

Al termine del periodo agevolato, cioè dal diciannovesimo mese, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali; la quota a carico dell'apprendista rimane pari al 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell'apprendistato, anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

Nei casi di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (v. Circolare n. 453 del 24/9/15), in conseguenza dell'aumento contributivo a titolo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria (v. il paragrafo 3. del messaggio INPS n. 24 del 5 gennaio 2016, sulla nostra Circolare n. 12 del 14/1/16).

Analogamente, nelle ipotesi di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del Decreto Legislativo n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (v. il messaggio INPS n. 3112 del 18 luglio 2016).

L'Istituto osserva infine che l'intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei benefici di natura economica e contributiva finalizzati a promuovere l'assunzione dei lavoratori iscritti alle predette liste a decorrere dal 1° gennaio 2017, non determina il venir meno del regime previsto dall'art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo 81/2015, per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità.

Di conseguenza, le agevolazioni di natura contributiva ed economica in argomento continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo tale termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016.

Le predette assunzioni possono quindi essere effettuate sino a quando saranno corrisposte le indennità di mobilità.

Per quanto concerne i beneficiari di trattamento di disoccupazione, al punto 2. del messaggio, l'INPS sottolinea, in primo luogo, che i lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di disoccupazione: NASpI, Aspi e MiniAspi, indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L'assunzione agevolata in discorso si riferisce inoltre ai soggetti che, avendo presentato istanza per il riconoscimento di un trattamento di disoccupazione, hanno titolo alla prestazione, anche se non l'hanno ancora percepita.

Ciò premesso, l'INPS rimarca che il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

In particolare:

- l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo di apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile. Per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, tale aliquota è pari all'1,5% nel primo anno di contratto, al 3% nel secondo anno di contratto, per tornare all'ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo;
- non si applicano le agevolazioni introdotte dall'art. 22, comma 1, della Legge n. 183/2011;
- si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all'1,31%, e di quella di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista si applica in misura pari alla contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall'assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato, 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l'artigianato edile e non;
- è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro ed al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo trentasei mesi, elevabili a sessanta nel settore dell'artigianato edile e non), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (di cui 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista).

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l'aliquota complessiva è pari all'8,95% (di cui 3,11% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi dodici mesi, al 10,45% (di cui 4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal tredicesimo al ventiquattresimo, ed al 17,45% (di cui 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese (sessantesimo per l'artigianato edile e non).

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, e così anche quella a carico del lavoratore.

Nei casi di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 148/2015, in conseguenza dell'aumento contributivo a titolo di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria.

Nell'ipotesi di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del citato decreto legislativo, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento.

L'INPS evidenzia altresì che l'art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2015, non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

Da ultimo, il messaggio in esame fa presente che:

- per la compilazione dei flussi Uniemens valgono le disposizioni già in uso;
- al fine di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamenti di disoccupazione, l'Istituto sta progettando l'automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un'apposita procedura telematica che gestisce il riscontro al datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle predette condizioni in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell'indennità di mobilità, comunica al contempo l'importo dell'incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.

In attesa dell'avvio in produzione di tale procedura, i datori di lavoro interessati a fruire delle agevolazioni contributive di cui trattasi devono continuare a trasmettere alla competente Sede INPS, attraverso il "Cassetto bidirezionale", la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base dei format riprodotti negli allegati 1 e 2 al messaggio (relativi, rispettivamente, agli incentivi previsti per l'assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità e di lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione).

L'avvenuta ammissione al beneficio verrà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all'azienda e all'intermediario autorizzato, secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità "contatti" del "Cassetto previdenziale aziende".

Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, la competente Sede INPS, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, deve attribuire alla posizione contributiva interessata il Codice di Autorizzazione "5Q".

Nell'ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione, la Sede INPS di competenza della posizione contributiva non procede invece ad alcuna attribuzione del Codice di Autorizzazione.